

Civile Ord. Sez. 3 Num. 5798 Anno 2019
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 28/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 8037-2016 proposto da:

PANZA ENRICO, PANZA MARGHERITA, PANZA GIUSEPPINA,
PANZA MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO PERINI, che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato ENZO ADAMO giusta procura R.G.N. 8037/2016

speciale a margine del ricorso;

Cron. 5748

- **ricorrenti** - Rep. 0.1 -

2018

contro

Ud. 04/04/2018

1048

LOCATELLI GABRIELE SRI IN LIQUIDAZIONE, CSP CENTRO CC
STUDI PROGETTI SRL , PICCOLI ENZO, ALLIANZ SPA,
GENERALI ITALIA SPA 00835351007;

- **intimati** -

- Fondamento
- Spese di
lite
liquidate in
base a
scaglione
erroneamente
individuato
- Violazione
di legge -
Configurabilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nonchè contro

PROVINCIA DI BERGAMO , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore MATTEO ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO VAVASSORI, KATIA NAVA giusta procura speciale notarile;

- resistente -

Nonché da:

GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BENIAMINO ALIBERTI giusta procura speciale notarile;

- ricorrente incidentale -

contro

PANZA MARIO, PANZA MARCHERITA, PANZA GIUSEPPINA, PANZA ENRICO, PROVINCIA DI BERGAMO , PICCOLI ENZO, LOCATELLI GABRIELE SRL IN LIQUIDAZIONE, CSP CENTRO STUDI PROGETTI SRL , ALLIANZ SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 268/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/3/2015 la Corte d'Appello di Brescia, rigettati quelli in via incidentale proposti dalla società Centro Studi e Progetti s.p.a. e dal sig. Enzo Piccoli nonché quello del pari incidentale separatamente proposto dalla società Ras Assicurazioni s.p.a., in accoglimento del gravame in via principale interposto dai sigg. Enrico, Mario, Margherita e Giuseppina Panza e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Bergamo 27/2/2009, ha rideterminato in aumento la somma in favore di questi ultimi liquidata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lavori dalla Provincia di Bergamo appaltati alla società Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. <<per la realizzazione della variante stradale agli abitati di Villa d'Adda e di Carvico, che ... avevano compromesso la stabilità e l'abitabilità del loro immobile>>, posta a carico della società Centro Studi e Progetti s.p.a. nonché del Piccoli, quali -rispettivamente- progettista e direttore dei lavori. Con condanna delle chiamate compagnie assicuratrici società Ras Assicurazioni s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a. a manlevare questi ultimi.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Panza propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Provincia di Bergamo, pur non essendosi costituita con controricorso, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. della Provincia di Bergamo.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370, 1° co., c.p.c. e non abbia *concretamente* partecipato alla discussione *orale*, costituendo tale partecipazione condizione

indefettibile ai fini della sanatoria dell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l'udienza predetta (v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022. E già Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114).

In altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (v. Cass., 15/11/2017, n. 27140).

Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 *bis* 1 c.p.c. (introdotta dall'art. 1 *bis* comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella l. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., ancorché munito di regolare procura speciale *ad litem* (cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422), atteso che in tal caso è suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 *bis* 1 c.p.c. (cfr. Cass., 20/10/2017, n. 24835).

Con il 1° motivo i ricorrenti in via principale denunciano <<omesso esame>> di fatto decisivo per la pronuncia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Con il 2° motivo denunciano <<nullità della sentenza>> per <<irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione>>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono che sia stata erroneamente rigettata nei due gradi di merito la loro domanda di <<indennizzo per il mancato godimento degli immobili dal periodo successivo al 31.03.2002 fino all'emissione della pronuncia di primo grado e, successivamente, fino alla pronuncia della sentenza d'appello>>.

Lamentano che <<sin dall'inizio dei lavori di costruzione della galleria Parscera sono subito sorte problematiche di stabilità del pendio, posto sopra l'imbocco della galleria e posizionato proprio al di sotto dell'immobile dei sigg.ri

Panza e, di conseguenza, relativamente all'abitabilità e alla agibilità dell'immobile stesso, tali da non consentire ai sigg.ri Panza di continuare ad abitarvi>>.

Si dolgono che la corte di merito abbia <<omesso l'esame circa gli accertamenti e le prescrizioni/conclusioni, contenute negli atti processuali, dei CTU (sia in seno all'ATP ma anche e soprattutto in seno alla CTU – doc. n. 4 – all. A e B) che subordinano la stabilità e abitabilità/agibilità dell'immobile dei ricorrenti ad ulteriori circostanze, rispetto alla sola (impropriamente) considerata, dal giudice di prime cure e poi intermini analoghi dal giudice di secondo grado (ossia il solo riposizionamento del bombolone di gas): tali circostanze, se debitamente e correttamente esaminate, avrebbero comportato un esito diverso della controversia, riconoscendo il maggior indennizzo ai ricorrenti per il mancato godimento degli immobili>>.

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti in realtà deducono doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, nonché l'omesso e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, va sottolineato come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti prospettino una rivalutazione in particolare della C.T.U. e della A.P.T., le relative deduzioni risolvendosi invero nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difforni dalle loro aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio

convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Per altro verso, va posto in rilievo come per tale via i ricorrenti in realtà sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr, Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Attese le ragioni della decisione va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale e la Provincia di Bergamo.

Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, hanno avendo i medesimi svolto attività difensiva.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denuncia <<falsa applicazione>> del D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite sulla base di erroneo scaglione di valore.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, diversamente che per le spese e le spettanze procuratorie (le quali sono stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce sicché la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, all'esito del riscontro della ricorrenza effettiva delle prestazioni e della rispondenza di queste agli importi tariffari così da non lasciare margine di discrezionalità) per gli onorari, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni in rapporto alla natura e al valore della causa (con alcuni correttivi), entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente

alla determinazione del compenso (v. Cass., 28/11/1978, n. 5610), nell'ambito dello scaglione correttamente individuato in ragione del valore della causa.

Orbene, come lamentato dalla ricorrente in via incidentale emerge dall'impugnata sentenza che nella specie, dopo avere correttamente assunto ai fini della liquidazione delle spese di lite come valore della causa non già quello della domanda giudiziale originaria (*disputatum*) bensì la somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903), a tal fine la corte di merito ha individuato <<nello scaglione da euro 26.000,00 sino ad euro 52.000,00 quello idoneo alla liquidazione delle spese>> di lite, per poi in effetti liquidare importi corrispondenti ai <<valori medi della fascia 5.200 – 26.000,00>>.

Dell'impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a relativo nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà, limitatamente al ricorso accolto, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale della società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.); dichiara inammissibili il ricorso principale e gli atti della Provincia di Bergamo, compensando tra tali parti le spese del giudizio di cassazione. Cassa in relazione al ricorso incidentale accolto l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese dei giudizi di appello e di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.

Roma, 4/4/2018